


ACCORDO INTEGRATIVO
TRA
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI F.I.M.M.G., S.N.A.M.I., S.M.I.
per la retribuzione del personale infermieristico durante l'emergenza covid-19

Premesso che l'art.1, commi 468 e 470, della L. 178/2020 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" stabiliscono che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021 a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E ed F annessi alla citata legge di bilancio.

Preso atto, quindi, che per l'anno 2021 è stata autorizzata per la Regione Friuli Venezia Giulia la spesa di euro 516.108,00 per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai fini della presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover disciplinare l'attribuzione dell'incentivo ai medici di medicina generale ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria nell'anno in corso, le parti concordano quanto segue:

1. Le risorse per l'anno 2021 rese disponibili dall'art.1, commi 468 e 470, della L. 178/2020 pari a € 516.108,00 sono ripartite tra le Aziende sanitarie regionali sulla base della popolazione residente come segue:
 - € 129.027,00 ASFO;
 - € 232.250,00 ASUFC;
 - € 154.831,00 ASUGI;
2. Ai fini della presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, le Aziende sanitarie possono utilizzare le risorse annuali nei limiti di cui al punto 1:
 - a) per rimborsare le spese relative a ore straordinarie effettuate nell'anno 2021 dal personale infermieristico regolarmente assunto dai MMG con le modalità ed i requisiti previsti dall'ACN. Tale rimborso può superare l'importo massimo di 15.600 euro (12 euro x 1300 assistiti) già riconosciuto al MMG per la retribuzione dell'indennità di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), dell'ACN. Detto rimborso può essere inoltre riconosciuto anche per le ore straordinarie effettuate nell'anno 2021 dal personale infermieristico regolarmente assunto dai MMG che non godono della relativa indennità;
 - b) per incrementare una tantum per l'anno 2021 la quota variabile del trattamento economico dei MMG in relazione all'indennità di personale infermieristico. Il rimborso può essere riconosciuto anche oltre l'importo massimo di 15.600 euro;
 - c) per incentivare il personale infermieristico dei MMG che sono stati autorizzati a derogare il proprio massimale individuale nel corso dell'anno 2021 ai sensi dell'art. 39 dell'ACN;
 - d) per il rimborso delle spese relative all'utilizzo a tempo determinato fino al 31.12.2021 di un infermiere alle MGI che ne sono sprovviste. Come previsto dall'art. 56, trattamento economico B),




comma 7, dell'ACN, il personale infermieristico può essere fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque utilizzato, anche in regime di libera professione, secondo specifiche autorizzazioni aziendali.


3. Le Aziende sanitarie individuano mediante accordo integrativo aziendale le forme di incentivo previste dal punto 2 che intendono utilizzare, definiscono criteri e disciplinano le modalità per la loro attribuzione ai MMG nei limiti delle risorse di cui al punto 1.
4. Al fine del riconoscimento degli incentivi previsti dal punto 2, le spese per la retribuzione del personale infermieristico devono essere state effettivamente sostenute e dimostrate sulla base di idonea documentazione giustificativa.

Luogo e data TRIESTE 4/10/21

L'assessore alla salute, politiche sociali
e disabilità Regione Autonoma FVG
dott. Riccardo Ricciardi



F.I.M.M.G. FVG
dott. Fernando Agrusti



S.N.A.M.I.
dott. Stefano Vignando

S.M.I.
dott. Domenico Montalbano

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE